

Città di Racconigi

Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014.

I – Introduzione generale

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *“processo di razionalizzazione”* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) **eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;**
- b) **sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) **eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;**
- d) **aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;**
- e) **contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.**

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Il Sindaco, su proposta della Giunta, provvede pertanto all’approvazione di competenza, fermo restando che i documenti saranno sottoposti anche al Consiglio comunale nell’ambito della specifica sua attività di programmazione.

3. Attuazione

Infatti, approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il Consiglio viene dunque necessariamente coinvolto nell’iter procedurale di razionalizzazione.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Racconigi partecipa al capitale delle società come da prospetto allegato, che contiene anche i risultati degli ultimi esercizi, ove comunicati.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano; non ne fanno parte, invece, le Fondazioni e Consorzi.

In allegato sono riportate altresì le partecipazioni di secondo livello, ove rese note dalle società di primo livello.

I dati sono stati reperiti dai siti web delle partecipate ovvero da comunicazioni delle stesse.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione – relazione tecnica

La relazione tecnica viene di seguito riportata, disaggregata per ogni società partecipata.

1. Alpi Acque spa

Trattasi del gestore del servizio idrico integrato, segmento fognatura e depurazione.

La società non costituisce un costo per il Comune, bensì un introito, come si evince dai seguenti dati (incassi al Comune dell'ultimo triennio); introito a rimborso spese sostenute dall'ente (mutui):

anno 2012, introito euro 80.938,62

anno 2013, introito euro 81.607,53

anno 2014, introito euro 81.607,53

Si tratta di società mista pubblico-privata. L'affidamento del servizio idrico è soggetto alla gestione e vigilanza dell'Autorità del servizio idrico ATO 4 cuneese e dell'Autorità per il gas di Milano; gli affidamenti vengono disposti dall'Autorità d'ambito.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà in tale società (peraltro partecipazione in misura strettamente minoritaria) data l'istituzionalità del servizio affidato.

La società ha partecipazioni di secondo livello in due altre società, A.E.T.A. scarl (in pareggio negli ultimi tre esercizi), e in ALPI AMBIENTE srl (in perdita negli ultimi tre esercizi), adibite ad attività amministrativo contabili.

Pertanto si dispone che si richiederà, per quanto la partecipazione di questo Ente sia minima, l'attivazione di misure gestionali/organizzative ad ALPI ACQUE spa in merito.

2. FINGRANDA spa

Fingranda S.p.A nasce quale strumento finalizzato a promuovere lo sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo; la mission prevede che, operando con criteri di economicità nel quadro della programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale, promuove, coordina e realizza:

- Studi, analisi, programmi, progetti ed interventi per potenziare i settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, dei trasporti;
- Aree attrezzate e sistemi di servizi per il sostegno delle attività economiche, produttive, turistiche e di scambio;
- Servizi di assistenza tecnico-gestionale, amministrativa ed organizzativa, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle nuove imprese e alle applicazioni economiche della ricerca;
- Studi di fattibilità per iniziative finanziarie e tecniche, progetti ed iniziative strumentali a un'ottimale e concertata fruizione dei fondi nazionali ed europei per lo sviluppo e/o il riequilibrio del territorio ed in genere a beneficio dell'economia provinciale;
- Iniziative per favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e lo svolgimento di attività economiche in forma associata e coordinata.

Il Comune di Racconigi ha una partecipazione minoritaria (0,62%). Peraltro, dall'analisi della situazione dei bilanci degli ultimi esercizi, emergono progressive perdite; perdite emergono anche dai risultati di alcune delle partecipate di secondo livello.

Il Consiglio comunale di Racconigi ha autorizzato la cessione delle intere partecipazioni possedute dal Comune nella Fingranda spa, cessione che è stata tentata, senza esito, nell'esercizio 2014 (dicembre 2014).

Si conferma tale intento di cessione, dal momento che non si ritiene tale Società indispensabile ai fini istituzionali del Comune di Racconigi. La problematica è però costituita dalla disponibilità di acquirenti per la cessione delle quote.

Si procederà pertanto, d'intesa con altri enti partecipanti che hanno manifestato sensibilità alle medesime criticità, a ulteriori azioni volte ad evitare riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Il Comune di Racconigi non ha versato importo alcuno alla Società, dal 2010 al 2013.

Le compartecipate di secondo livello della medesima hanno la seguente mission:

- Sviluppo investimenti agroindustriali srl (S.I.A. srl): finalizzata allo sviluppo agroindustriale nella zona di Saluzzo/Savigliano;
- Piattaforma logistica intermodale Mediterraneo (PLIM srl), finalizzata allo sviluppo di una piattaforma logistica nella zona del Monregalese;
- Tecnogranda spa: finalizzata allo sviluppo tecnologico Provincia di Cuneo;
- Calore verde srl: finalizzata allo sviluppo energetico sotto il profilo ecologico per il Comune di Ormea;
- Geac spa (gestione Aeroporto Levaldigi Cuneo);
- Agengranda srl: finalizzata allo sviluppo energetico Provincia di Cuneo;
- Corilanga soc. agricola cooperativa.: finalizzata allo sviluppo agricolo Provincia di Cuneo.

3. ENTE MANIFESTAZIONI SRL

La partecipazione del Comune di Racconigi all'Ente manifestazioni srl è dell'1%.

La società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'attività socio ricreativo culturale, dell'immagine e dell'economia locale, mediante la programmazione, l'organizzazione e la gestione di attività, manifestazioni, fiere e servizi complementari, che possono essere ricompresi quindi nei tre settori generali:

- fieristico;
- mercatale espositivo;

- manifestazioni.

Il Comune non versa alcuna quota annuale.

I risultati degli ultimi quattro bilanci sono in attivo.

La società di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione, unitamente agli altri partecipanti, valutare l'opportunità di mantenimento delle partecipazioni stesse, in considerazione della correlazione esclusivamente locale della partecipata, rispetto ad esigenze ormai di respiro ampiamente sovracomunale.

4. A.T.L. DEL CUNEESE s.c.a.r.l..

La partecipazione del Comune è nettamente minoritaria (0,50%).

La società si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro: organizzazione a livello locale di attività di promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica, coordinata a livello provinciale con quella svolta dall'Agenzia di promozione e accoglienza turistica Langhe e Roero, al fine di garantire il miglior risultato possibile in termini di promozione ed accoglienza su tutto il territorio provinciale.

I bilanci degli ultimi quattro anni sono in attivo, e il Comune versa una quota annuale di euro 1.032,00.

La società di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, in quanto ritenuta strategica per la crescita e lo sviluppo turistico ed economico provinciale; del resto Racconigi, sede del Castello Reale (residenza sabauda fino al dopoguerra), è inserito in diversi e proficui interventi di promozione turistica locale che, necessariamente, va raccordata con l'ambito provinciale e sovra provinciale, in particolar modo quest'anno con l'iniziativa internazionale dell'Expo.

5. GEAC spa

Si tratta della società di gestione dell'Aeroporto di Levaldigi (Cn); la partecipazione del Comune era nettamente minoritaria (0,01%). A fronte dell'andamento negativo sotto il profilo finanziario, il Consiglio comunale ha già disposto l'uscita del Comune dalla società, avvenuta durante l'esercizio 2014, in modo definitivo.

6. Le Terre dei Savoia srl

L'Associazione Terre dei Savoia rappresenta un'area estesa nelle provincie di Cuneo, Asti e Torino dai caratteristici e importanti insediamenti urbani e agricoli, ricchi di risorse culturali, ambientali e produttive. La mission è quella di ridisegnare il ruolo storico di area rurale piemontese - primo sbocco della città metropolitana e connessione con la montagna e, più in là, con il mare – sull'immagine di una smart rural land capace di generare crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Una sfida in cui l'Associazione gioca un ruolo propulsivo per favorire le sinergie capaci di abbracciare il cambiamento, grazie alle competenze acquisite, all'importante visione internazionale della pianificazione strategica, a quel patrimonio di legami con persone, comunità e attività che sono le radici forti della nostra attività.

Il Comune ha una partecipazione dell'8,8%; i bilanci degli ultimi esercizi sono in attivo, e la quota annuale sostenuta dal Comune è di euro 6.000,00.

Data la presenza del Castello Reale, la detenzione della partecipazione al momento rientra negli obiettivi del Comune di Racconigi, ma il Comune ha intenzione di richiamare l'Associazione al recupero di un ruolo maggiormente radicato al territorio e con maggiore specificità locale, non escludendo ulteriori azioni in ordine alla partecipazione stessa; è in corso carteggio specifico su queste tematiche. Tra l'altro particolare analisi dovrà essere condotta rispetto alle partecipate di secondo livello, ovvero:

ATL del Cuneese (per questa partecipata, valgono le considerazioni già espresse);

Ente Turismo Alba, Bra, Langa e Roero società consortile: l'oggetto sociale è costituito dalla promozione dell'interesse pubblico generale e in particolare di quello economico commerciale nei settori del turismo, della cultura, dello sport, del folclore, dei servizi terziari, della distribuzione e degli scambi, nell'ambito delle città di Alba, Bra, delle zone Langhe e del Roero;

Smartera scarl: attività svolte: Ricerche e studi. Realizzazione di analisi e ricerche sul territorio per conoscere processi, tecnologie e buone pratiche digitali.

Progettazione. Assistenza all'ideazione, elaborazione e gestione di progetti a livello europeo, nazionale e regionale per soggetti pubblici e privati.

Formazione. Formazione, formale e non formale, a realtà pubbliche e private. Realizzazione di momenti di confronto e sensibilizzazione sul territorio.

Marketing territoriale. Messa in atto di processi d'innovazione tecnologica, introduzione di buone prassi, definizione di piani strategici territoriali e di iniziative volte a sostenere la competitività di un territorio.

Monitoraggio e valutazione. Monitoraggio e valutazione di progetti e servizi volti a misurare la loro rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. Analisi degli impatti e dei risultati ottenuti

Bottega reale srl unipersonale: dallo Statuto emergono tra le altre le seguenti attività: agenzia turistica, tour operator, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, corsi, ecc.; la valutazione andrà condotta con particolare riferimento alla coerenza e integrazione con le iniziative ed attività già presente sul territorio.

IL SINDACO
(F.to Gianpiero Brunetti)